

# ACCOUNTING BULLETIN



## Lavori in corso allo IASB.

Estate significa tempo di semestrali perciò nuovi IFRS applicabili e consolidamento dei nuovi OIC applicati per la prima volta al 31 dicembre 2016. Dal 1 gennaio 2018 sarà applicabile il nuovo IFRS 15 ed il nuovo IFRS 9 a cui dedichiamo un approfondimento sull'informativa fornita nei bilanci 2016. Sempre sul fronte internazionale analizziamo a pag. 7 i principali progetti in corso da parte dello IASB che ha finalmente pubblicato il nuovo IFRS 17 dedicato ai contratti assicurativi.

In Italia l'OIC ha inoltre iniziato un processo di aggiornamento di alcuni principi contabili (post-implementation review) tra cui il principio contabile OIC 4 Fusione e Scissione ed il principio contabile OIC 6 Ristrutturazione del debito e

informativa di bilancio per valutare se e come modificare tali standards.

Inoltre con l'interesse sempre più vivo nei confronti della contabilizzazione dei ricavi sulla spinta sia dell'IFRS 15 sia dell'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma l'OIC ha correttamente valutato di colmare la mancanza di un principio contabile italiano sui ricavi e perciò nell'ambito del lavoro di aggiornamento dei principi contabili svolto in osservanza dell'art. 12 del D.Lgs. 139/2015 ed al fine di valutare l'effettiva necessità di un principio sui ricavi ha deciso di lanciare una consultazione tramite questionario per decidere se e come procedere alla predisposizione di uno specifico principio contabile sui ricavi.

## CONTENUTI

- 1 EDITORIALE
- 2 UPDATES
- 3 IMPATTI DELL'INFORMATIVA IFRS 9 E IFRS 15 NEI BILANCI 2016
- 7 NUOVI IFRS APPLICABILI 2017-2019

# UPDATES

## **IFRS 17 INSURANCE CONTRACTS**

Dopo lunghe discussioni e dibattiti all'interno del settore assicurativo lo IASB ha pubblicato l'IFRS 17 *Insurance Contracts*.

L'IFRS 17 sostituisce l'IFRS 4, emesso nel 2004 come interim Standard.

L'IFRS 17 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, ma è consentita l'applicazione anticipata in forma volontaria.

BDO Accounting Bulletin dedicherà nel prossimo numero in autunno 2017 un approfondimento preparato dagli esperti BDO del settore assicurazioni.

## **IFRIC 23 UNCERTAINTY OVER INCOME TAX TREATMENTS**

L'International Accounting Standards Board ha pubblicato il 7 giugno 2017 l'IFRIC 23 «Uncertainty over Income Tax Treatments» per definire come contabilizzare alcune incertezze in relazione alle imposte.

Può non essere chiaro come la legislazione fiscale si applichi a particolari transazioni o circostanze, o se un'autorità fiscale possa accettare un determinato regime fiscale. Lo IAS 12 specifica come contabilizzare le imposte correnti e differite ma non come contabilizzare tali incertezze. L'IFRIC 23 fornisce delle guidance su come riflettere tali incertezze.

L'IFRIC 23 sarà applicabile dal 1 gennaio 2019.

## **SAVE THE DATE: JOINT INVESTOR OUTREACH EVENT A MILANO, 18 SETTEMBRE 2017**

Lo IASB con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) e l'Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF) e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha organizzato un evento il 18 settembre 2017 a Milano per discutere:

- Il Discussion Paper dedicato alla Disclosure Initiative - Principles of Disclosure.
- EFRAG's Short Discussion Series Paper Goodwill Impairment Test: Can it be improved?
- IFRS 17 Insurance Contracts.

## **OIC: RICAVI**

L'Organismo Italiano Contabilità (OIC), nell'ambito del lavoro di aggiornamento dei principi contabili svolto in osservanza dell'art. 12 del D.Lgs. 139/2015, ha rilevato come non esista un principio contabile che tratti i ricavi. Pertanto l'OIC, al fine di valutare l'effettiva necessità di un principio sui ricavi, ha deciso di lanciare un questionario per decidere se procedere alla predisposizione di uno specifico principio contabile sui ricavi.

Per la compilazione del questionario predisposto dall'OIC il termine è fissato entro il 31 luglio 2017.

## **OIC 4 FUSIONE E SCISSIONE E DELL'OIC 6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO**

Nel giugno 2017 l'OIC ha deciso di avviare un progetto di post-implementation review del principio contabile dell'OIC 4 Fusione e Scissione e dell'OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio per valutare se e come modificare tali principi contabili.

## **OIC: SEGNALAZIONE DI QUESTIONI APPLICATIVE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI DA PARTE DI SINGOLI OPERATORI**

Nel maggio 2017 l'OIC ha deciso di sviluppare un canale di comunicazione diretta con gli operatori i quali potranno rappresentare le problematiche riscontrate nell'applicazione dei principi contabili attualmente in vigore.

L'OIC svilupperà la tematica se il Consiglio di Gestione rileva che un proprio pronunciamento, al di là del caso specifico, possa essere strumentale al perseguimento della propria funzione di standard setter nazionale e quindi l'affrontare la questione consenta il soddisfacimento di un interesse generale, un approccio perciò simile a quanto usualmente applicato dall'IFRIC a livello internazionale.

# IMPATTI DELL'INFORMATIVA IFRS 9 E IFRS 15 NEI BILANCI 2016

**L'**ESMA (European Securities and Markets Authority), al fine di incentivare la coerenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie prodotte dagli emittenti e con l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento dei mercati dei capitali europei, pubblica la lista di priorità comuni in materia di attività di vigilanza sull'informazione finanziaria (European Common Enforcement Priorities).

L'ESMA ha pubblicato nel 2016 due Public Statements relativi all'implementazione nei bilanci degli enti di interesse pubblico e degli altri soggetti IAS Adopters dei nuovi principi contabili internazionali IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers e IFRS 9 - Financial Instruments.

L'applicazione dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2018.

## IFRS 9

Nel Public Statement "Issues for consideration in implementing IFRS 9: Financial Instruments" (2016/ESMA/1563) del 10 novembre 2016, in relazione all'implementazione dell'IFRS 9, l'ESMA ritiene che, ove rilevanti, sarebbe opportuno fornire, ancor prima dei bilanci relativi al 2017, informazioni circa il cambiamento nelle politiche contabili ed i relativi impatti (oppure l'ordine di grandezza degli stessi) sul bilancio del periodo di applicazione iniziale.

Con particolare riferimento ai bilanci relativi al 2016 redatti dagli enti finanziari, il sopra citato Statement precisa che, qualora non siano fornite informazioni quantitative relative all'impatto del suddetto principio in quanto non note oppure non ragionevolmente stimabili, dovrebbero essere fornite informazioni ulteriori di carattere qualitativo che consentano la comprensione dell'ordine di grandezza del citato impatto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e, laddove rilevante, sulla pianificazione di capitale.

L'ESMA sottolinea inoltre che l'impatto del nuovo principio contabile nel periodo di applicazione iniziale sarà influenzato dalle caratteristiche specifiche dell'attività dell'emittente e dalla composizione del portafoglio alla data di transizione al nuovo principio, circostanze che sono difficilmente prevedibili.

Se pertanto esistono informazioni ragionevolmente stimabili di carattere quantitativo sull'impatto dell'IFRS 9 ad una data precedente rispetto a quella di transizione dovrebbe essere fornita disclosure di tali informazioni, nonostante i dati relativi al bilancio dell'esercizio di prima applicazione potrebbero essere differenti a causa di

variazioni nella composizione del portafoglio e nelle condizioni macro-economiche.

## IFRS 15

In relazione all'introduzione dell'IFRS 15, nel Public Statement "Issues for consideration in implementing IFRS 15: revenue from Contracts with Customers" (ESMA/2016/1148), pubblicato a luglio 2016, ESMA richiama l'attenzione degli emittenti a condurre un'approfondita e tempestiva analisi degli impatti connessi all'adozione del nuovo principio. In particolare, detta analisi dovrà considerare il fatto che l'adozione dell'IFRS 15 potrebbe avere effetti sia sulla quantificazione dei ricavi da contabilizzare sia sulla tempistica della rilevazione.

Inoltre, ESMA richiama gli emittenti a dare adeguata Disclosure degli impatti derivanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili (IAS 8.31).

L'ESMA evidenzia che alcuni aspetti dei nuovi principi rappresentano una significativa modifica degli standard attualmente in vigore, pertanto auspica che gli emittenti forniscano un'accurata disclosure dei prevedibili impatti derivanti dall'imminente implementazione dei nuovi principi in ossequio a quanto previsto dal paragrafo 30 dello IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

Al riguardo, il richiamato paragrafo 30 dello IAS 8 prevede, alla lettera b), che siano fornite informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto dei nuovi principi contabili sul bilancio dell'esercizio di applicazione iniziale. Assume inoltre rilievo che le informazioni fornite riflettano il reale stato di avanzamento progettuale del passaggio ai nuovi principi e che gli emittenti non forniscano unicamente informazioni generiche (c.d. boilerplate).

CONSOB, come rappresentante di ESMA a livello nazionale, nella Comunicazione n. 0031948 del 10-3-2017 «Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31.12.2016», precisa che l'implementazione da parte dei redattori del bilancio delle informazioni richiamate nella comunicazione formerà oggetto di approfondimento da parte della Consob nell'ambito dell'attività di vigilanza, e che sebbene «La Comunicazione non abbia un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce alcun obbligo, richiama gli emittenti ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza».

A seguito di tale comunicazione, è stata svolta un'indagine sui bilanci degli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2016, degli emittenti su MTA di Borsa Italiana al fine di verificare:

- Se l'emittente ha attivato il processo di analisi dei potenziali impatti sul bilancio dei nuovi IFRS emessi ma non ancora in vigore (c.d. gap analysis);
- L'emittente sulla base delle informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili prevede un impatto sul bilancio dai nuovi IFRS emessi ma non ancora in vigore;
- Sono riportate in bilancio informazioni in merito al potenziale impatto generato dall'applicazione iniziale di un nuovo IFRS (IAS 8.30 – 8.31) ovvero le motivazioni per le quali, pur in presenza di IFRS emessi ma non ancora in vigore, non sono fornite tali informazioni.

Nel seguito ciò che emerso da tale analisi.


Abbiamo esaminato i dati degli emittenti sia in base alla classificazione degli indici settoriali di Borsa Italiana, per comprendere se l'applicazione dei due diversi principi fosse rilevante anche in funzione del segmento di appartenenza, che in base al proprio business.

Abbiamo poi suddiviso le 223 società emittenti in categorie, a seconda del livello di adeguamento alla richiesta di ESMA e Consob, come segue, distinte per i due diversi principi:

- a) l'emittente non ha evidenziato alcun impatto;
- b) l'emittente ha evidenziato un qualche impatto;
  - b1) l'emittente ritiene che non ci saranno impatti;
  - b2) l'emittente evidenzia che gli impatti sono in fase di valutazione;
  - b3) l'emittente evidenzia che gli impatti conseguenti all'introduzione dei nuovi principi saranno significativi.

Abbiamo riscontrato che l'appartenenza ad uno specifico segmento non era in alcun modo influente ai fini della disclosure fornita, mentre il settore di appartenenza sì; infatti dal grafico seguente si nota come l'informazione su IFRS 9 e la valutazione di successivi impatti (tipo b2)) sia prevalente negli emittenti appartenenti ai settori bancario, assicurativo e finanziario.


**IFRS 9: Il grafico illustra il tipo di impatto indicato nei bilanci degli emittenti dei settori bancario, servizi finanziari e assicurativo relativamente al solo IFRS 9. Solo Banca Monte dei Paschi ha dato una risposta tipo a).**



Generalmente, gli emittenti indicano di aver costituito dei gruppi di lavoro volti ad approfondire le diverse aree di influenza del principio (measurement, classification, impairment, hedge accounting) per definire i suoi impatti qualitativi e quantitativi, nonché ad individuare ed implementare gli interventi applicativi ed organizzativi necessari per un'adozione coerente, organica ed efficace all'interno delle diverse entità dei Gruppi.

In particolare, prevedono, sulla base delle valutazioni preliminari effettuate, che i maggiori impatti, dal punto di vista qualitativo, riguardano la classificazione dei titoli e crediti detenuti, fra i diversi "stage" previsti dal principio contabile, e per la determinazione dell'accantonamento per le perdite attese, in coerenza con le classificazioni effettuate.

**IFRS 15:** Per quanto riguarda l'impatto relativo alla introduzione dell'IFRS 15, abbiamo selezionato gli emittenti dei settori non finanziari perché la prevalenza degli emittenti del settore assicurativo e bancario hanno previsto di non avere impatti significativi da questo principio.



Per quanto riguarda le valutazioni di impatto del nuovo principio sui ricavi, la cui complessità è richiamata da tutti, si distingue:

- Complessità legata all'integrazione di informativa: «Gli impatti per il Gruppo saranno presumibilmente rappresentati principalmente dalla maggior richiesta di informativa, il principio infatti prescrive un ampio set informativo sulla natura, l'ammontare, la tempistica ed il grado di incertezza dei ricavi, nonché sui flussi di cassa rivenienti dai contratti con la clientela»;
- Complessità legata all'analisi dei contratti in essere con i clienti;
- In alcuni casi si attende un impatto significativo quantitativo e non solo qualitativo.

I casi più rappresentativi sono quelli degli emittenti del settore servizi pubblici, tra i quali rientrano A2A, ACEA, ACSM AGAM, ALERION CLEANPOWER, ASCOPIAVE, EDISON, ENEL, ERG, ERGYCAPITAL, FALCK RENEWABLES, HERA, IREN, ITALGAS, KR ENERGY, SNAM, TERNA, TERNI ENERGIA che stanno valutando gli impatti che saranno disponibili entro la fine del 2017.

Nel settore alimentare, solo il gruppo Campari ritiene di subire impatti significativi, e dichiara «Il Gruppo sta ancora finalizzando la misurazione dell'impatto del nuovo principio sulla propria struttura patrimoniale e finanziaria. In base alle analisi provvisorie in corso di finalizzazione gli impatti maggiori comporteranno una riduzione delle vendite nette compensata da una pari riduzione dei costi sostenuti per pubblicità e promozioni.»

Nel settore automobili e componentistica, del quale fanno parte BREMBO, FCA, FERRARI, IMMSI, LANDI RENZO, PIAGGIO, PININFARINA, SOGEFI, si evidenzia che IMMSI dichiara «Il Gruppo sta attualmente valutando gli

effetti dell'applicazione del nuovo principio contabile sul bilancio consolidato. Allo stadio attuale il Gruppo non è in grado di valutarne gli impatti. Il Management ritiene di poter fare una valutazione più attendibile entro i prossimi 12 mesi.» e PIAGGIO che dichiara di aver «avviato un'approfondita analisi delle diverse tipologie contrattuali relative alla cessione di veicoli 2/3/4 ruote, ricambi, accessori e componenti a concessionari, importatori o clienti diretti che rappresentano la componente più significativa.

Sono anche in corso le analisi su tipologie contrattuali di minore impatto economico (ad. esempio le royalties). Il Management ritiene di poter fare una valutazione più attendibile degli impatti contabili entro i prossimi 12 mesi. Si precisa, infine, che il Gruppo non ha in essere né significativi contratti relativi a piani di manutenzione programmata, né piani di estensione di garanzia del veicolo oltre il periodo obbligatorio di legge», mentre gli amministratori di SOGEFI dichiarano «si attendono che l'applicazione dell'IFRS 15 possa avere un impatto sugli importi iscritti a titolo di ricavi e sulla relativa informativa riportata nel bilancio consolidato del Gruppo. Tuttavia, non è possibile fornire una stima ragionevole degli effetti finché il Gruppo non avrà completato un'analisi dettagliata dei contratti con i clienti.»

Nel settore commercio, solo MARR dichiara «La Società ha avviato un'approfondita analisi della contrattualistica associata alla cessione dei prodotti (componente più significativa dei ricavi realizzati). Sono anche in corso le analisi su tipologie contrattuali residuali di minore impatto economico. Il Management ritiene di poter fare una valutazione più attendibile degli impatti contabili entro i prossimi 12 mesi. Si precisa che non sono presenti contratti relativi all'estensione della garanzia prodotti oltre i termini di legge.»

# NUOVI IFRS APPLICABILI NEL TRIENNIO 2017-2019

**D**i seguito riportiamo uno schema riepilogativo dei principi IFRS e loro modifiche ed interpretazioni applicabili nel triennio 2017-2019:

2017	2018	2019
<b>Standards</b>		
	IFRS 9 (2014) <i>Financial Instruments</i>	IFRS 16 <i>Leases</i>
	IFRS 15 <i>Revenue from Contracts with Customers</i>	
<b>Amendments to IFRSs</b>		
IAS 12 <i>Income Taxes</i> (Amendment – Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses)	IFRS 2 <i>Share Based Payments</i> (Amendment – Classification and Measurement of Share Based Payment Transactions)	
IAS 7 <i>Statement of Cash Flows</i> (Disclosure Initiative Amendments)	IFRS 4 <i>Insurance Contracts</i> (Amendment – Applying IFRS 9 <i>Financial Instruments</i> )	
Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle (IFRS 12 <i>Disclosure of Interests in Other Entities</i> )	Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle (IFRS 1 <i>First-time Adoption of IFRS</i> and IAS 28 <i>Investments in Associates and Joint Ventures</i> )	
	IAS 40 <i>Investment Property</i> (Amendment – Transfers of Investment Property)	
<b>Interpretations</b>		
	IFRIC Interpretation 22 <i>Foreign Currency Transactions and Advance Consideration</i>	

## IAS 12 Income Taxes

Le modifiche allo IAS 12 – *Income Taxes* riguardano essenzialmente la rilevazione e misurazione dei Deferred Tax Assets (DTA). In particolare il principio emendato prevede che:

- le DTA possono essere riconosciute per le differenze temporanee relative tra il *fair vale* ed il valore fiscale degli strumenti finanziari a tasso fisso, che non sono stati svalutati (si applica alla categoria *Available For Sale*), e
- le differenze temporanee devono essere confrontate con i redditi futuri.

Le modifiche allo IAS 12 sono state emesse dallo IASB il 19 gennaio 2017 ed il relativo processo di *endorsement* dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2017.

## IAS 7 Statement of Cash Flows

Le modifiche allo IAS 7 rientrano nell'ambito del più ampio progetto di *Disclosure Initiative*. Il Board ha apportato tali modifiche in risposta alle richieste degli utilizzatori del bilancio, per i quali la comprensione dei *cash flows* dell'entità è molto importante.

Gli emendamenti hanno riguardato l'aggiunta del paragrafo 44A in base al quale un'entità deve fornire l'informativa che permette agli utilizzatori del bilancio di valutare le variazioni delle passività generate dall'attività di finanziamento, compresi gli elementi non monetari.

Di conseguenza, in relazione alle variazioni delle passività finanziarie, deve essere fornita l'informativa relativa a:

- le variazioni dei *cash-flows* legati alle attività di finanziamento;
- le variazioni dovute all'acquisizione od alla perdita di controllo di società controllate;
- l'effetto cambi;
- le variazioni del *fair value*; ed
- altre variazioni.

Le informazioni richieste dal par. 44A sono fornite tramite un prospetto di riconciliazione tra i saldi di apertura e chiusura delle passività per l'attività di finanziamento.

Le modifiche allo IAS 7 sono state messe dal Board il 29 gennaio 2016 ed il relativo processo di *endorsement* dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2017.

### Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle

In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato il documento "*Annual Improvements to IFRSs: 2014-2016 Cycle*" che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell'ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. Le principali modifiche hanno riguardato:

- i. l'IFRS 1 *First Time Adoption of IFRS*, la modifica prevede l'eliminazione di alcune *short-term exemptions* previste dai paragrafi E3-E7 dell'Appendix E di IFRS 1;
- ii. lo IAS 28 *Investments in Associates and Joint Ventures*, a seguito delle modifiche apportate, prevede ora che l'opzione per una *venture capital organization* (o altra entità così qualificata) nell'ambito della misurazione degli investimenti in società collegate e *joint venture* valutate al *fair value through profit or loss*, venga effettuata per ogni singolo investimento al momento della rilevazione iniziale;
- iii. l'IFRS 12 *Disclosure of Interests in Other Entities*: la modifica specifica che l'informativa richiesta dal principio si applica a tutte le quote partecipative che vengono classificate come possedute per la vendita, detenute per la distribuzione ai soci o come attività operative cessate.

### IFRS 9 Financial Instruments

Nel luglio del 2014 lo IASB ha pubblicato l'IFRS9 – Financial Instruments (2014) che incorpora la versione finale del principio elaborato per tutte e tre le fasi del progetto sui *Financial Instruments*, ovvero: *classification and measurement*, *impairment* e *hedge accounting*.

La versione originaria dell'IFRS 9, emessa dal Board nel 2009, ha introdotto un nuovo criterio per la classificazione e valutazione delle attività finanziarie rilevate al costo ammortizzato. Al fine di poter applicare il criterio del costo ammortizzato viene richiesto un test a due fasi. La prima fase prevede di valutare se lo strumento è inserito in un *business model* il cui obiettivo è quello di detenerlo per percepire i flussi di cassa contrattuali piuttosto che per venderlo e realizzare il suo *fair value*. In seconda istanza bisogna appurare che i termini contrattuali dello strumento prevedono flussi di cassa a scadenze definite che rappresentano unicamente il rimborso del principal amount e il pagamento degli interessi (*Solely Payments of Principal and Interest* - SPPI test). Se sono soddisfatte entrambe le predette condizioni, un'attività finanziaria viene valutata al costo ammortizzato. Tale criterio va applicato alle attività nel loro complesso e la precedente *guidance* presente nello IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement for embedded derivatives* non è più applicabile alle attività finanziarie. Pertanto se il contratto primario è un'attività finanziaria che ricade nel perimetro dell'IFRS9, gli strumenti derivati impliciti in tali contratti ibridi non sono oggetto di scorporo. L'intero strumento viene sottoposto al test SPPI (a seconda del modello di business in cui è gestito) e, in caso di mancato superamento del test, verrà classificato a *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL).

L'IFRS9 (2014) introduce dei cambiamenti significativi nella classificazione e valutazione delle attività finanziarie previste in precedenza dallo IAS39. In particolare viene aggiunta una terza categoria per gli strumenti di debito – FVTOCI (*Fair Value Through Other Comprehensive Income*). Questa nuova categoria si applica per gli strumenti di debito che abbiano le caratteristiche di flussi di cassa contrattuali del tipo SPPI detenuti dall'entità sia per ricevere i flussi di cassa contrattuali che per vendere l'attività finanziaria. La categoria FVOCI per strumenti di debito ha un funzionamento contabile equivalente

a quello dell'attuale categoria *Available For Sale* (AFS) con rilevazione delle variazioni di *fair value* a OCI e gli interessi attivi, le rettifiche sui crediti, gli utili/perdite su cambi rilevate a conto economico. Una *Additional application guidance* è stata inclusa per chiarire i requisiti che devono avere i flussi finanziari contrattuali per essere considerati del tipo SPPI. Si evidenzia che, sebbene il *time value* ed il rischio di credito siano gli elementi più significativi, le attività finanziarie possono contenere altri elementi come ad esempio il rischio di liquidità, un margine di profitto o "*servicing/administrative costs*".

La classificazione e la valutazione delle passività finanziarie è stata aggiunta per la prima volta all'IFRS9 nel 2010 ed è stata portata avanti dallo IAS39 senza significativi cambiamenti, incluso l'obbligo di scorporo dei derivati *embedded*.

L'IFRS9 prevede due categorie per la misurazione delle passività finanziarie:

- il costo ammortizzato; e
- le passività finanziarie designate al *fair value through profit or loss*.

Tuttavia si evidenzia che è stato apportato un cambiamento significativo per le passività finanziarie designate (in base all'IFRS9) al *fair value through profit or loss*. Le variazioni del *fair value* di tali passività, se dovute ad una variazione del rischio di credito proprio dell'entità, vanno rilevate nell'*Other Comprehensive Income*. Tale cambiamento è stato approntato per evitare che un deterioramento del *credit status* di un'entità si traducesse in un beneficio a conto economico.

La *guidance* in merito all'eliminazione contabile (*derecognition*) delle attività e passività finanziarie è stata riportata dallo IAS 39 senza cambiamenti significativi, ma con alcuni miglioramenti in merito alla disclosure che è stata aggiunta all'IFRS 7 – *Financial Instruments: Disclosures*.

Per quanto riguarda l'impairment delle attività finanziarie il nuovo modello "*expected losses*" previsto dall'IFRS9 ha rimpiazzato il modello del "*incurred loss*" dello IAS39. Il nuovo modello di impairment avrà un impatto significativo per quelle entità con attività finanziarie che non sono misurate al *fair value through profit and loss*. Il fondo svalutazione crediti dovrà essere determinato con il "*forward looking approach*" tramite un modello a tre stadi:

- 1) rilevazione delle perdite attese nei primi 12 mesi alla initial recognition del credito nell'ipotesi che il rischio di credito non è aumentato;
- 2) riconoscimento delle perdite attese lungo la vita del credito nel momento in cui il rischio di credito è aumentato significativamente dalla initial recognition del credito; gli interessi vengono riconosciuti su base lorda;
- 3) riconoscimento delle ulteriori perdite attese lungo la vita del credito nel momento in cui la Perdita è avvenuta (*incurred - IAS 39 triggers*); gli interessi sono riconosciuti su base netta (viene rivisto il costo ammortizzato perchè cambia il Tasso Interno di Rendimento essendo i flussi di cassa modificati per effetto del verificarsi dei *trigger events*)

Per le Istituzioni finanziarie i cambiamenti sopra riportati avranno un impatto significativo sia in termini di sistemi di controllo e processi per catturare le informazioni necessarie ad effettuare le stime, che di maggiori accantonamenti in bilancio per riflettere le perdite attese sui crediti.

Le regole dell'*hedge accounting* sono anch'esse significativamente diverse nell'IFRS 9 rispetto a quelle previste dallo IAS39. Il nuovo modello contabile risulta più semplice e collegato alle attività di gestione del rischio. Ne deriva una maggior probabilità di qualificare operazioni come copertura, e pertanto minore volatilità a conto economico.

I *requirements* previsti dall'IFRS 9 sono meno complessi ed onerosi per dimostrare la efficacia della copertura lungo la durata della stessa. In particolare è stata eliminata la regola del *range* 80-125% per valutare l'efficacia della copertura. Inoltre, mentre lo IAS 39 richiede la dimostrazione retrospettiva e prospettica dell'efficacia della copertura, l'IFRS 9 richiede solo una dimostrazione prospettica. Infine si evidenzia che la dimostrazione dell'efficacia può essere fatta anche solo in maniera qualitativa, se quantità/nozionali, *timing* e rischi sottostanti sono allineati.

L'IFRS9 è stato emesso dal Board il 24 luglio 2014 ed è stato pubblicato in GUE il 29 novembre 2016.

## IFRS 15 Revenue from contract

Con l'IFRS 15 – *Revenue from contract with customers* e l'equivalente nuova *guidance* degli US GAAP, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ed il *Financial Accounting Standard Board* (FASB) hanno rispettivamente emesso un unico quadro complessivo per la rilevazione dei ricavi. Le linee guida contenute nell'IFRS 15 sono molto più dettagliate delle previsioni contenute negli attuali IFRS per la rilevazione dei ricavi, in quanto includono estese guide operative ed esempi illustrativi, e potranno comportare significativi cambiamenti che hanno bisogno di essere pianificati con molta attenzione.

L'IFRS 15 prevede l'applicazione dei seguenti 5 step per la rilevazione dei ricavi:

- 1) l'identificazione del contratto;
- 2) l'identificazione delle *performance obligation(s)*;
- 3) la determinazione del prezzo della transazione;
- 4) l'allocazione dei prezzi di transazione ad ogni *performance obligation*;
- 5) la rilevazione dei ricavi quando ogni singola *performance obligation* è soddisfatta.

Gli *IFRS adopter* hanno già iniziato a valutare gli impatti di questo nuovo *standard* sia per i cambiamenti delle modalità con le quali le vendite verranno rilevate nel futuro, ma anche e soprattutto per gli impatti economici e patrimoniali della transizione al nuovo *standard*. Sono infatti permessi approcci differenti che possono avere un effetto significativo sugli ammontari rilevati a conto economico e stato patrimoniale.

Nel mese di settembre 2015, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha emesso una serie di emendamenti all'IFRS 15 - *Revenue from Contracts with Customers*, che chiariscono alcuni requisiti del nuovo principio e forniscono ulteriori supporti alla transizione per le aziende che stanno implementando il nuovo *standard*.

Tali emendamenti sono il risultato delle discussioni intraprese a livello di *Transition Resource Group for Revenue Recognition* (TRG) ovvero il gruppo di lavoro formatosi a seguito dell'emissione dell'IFRS15 e dell'equivalente US GAAP guidance (Topic 606) per supportare l'implementazione del nuovo *standard*.

L'IFRS 15 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il 29 ottobre 2016.

#### **IFRS 2 Share Based Payments (Amendments – Classification and Measurement of Share based Payments Transactions)**

La modifica al principio IFRS 2 Share Based Payments è stata pubblicata in data 20 giugno 2016 dallo IASB ed il suo *endorsement* è previsto per il quarto trimestre del 2017. Le modifiche forniscono alcuni chiarimenti in relazione a:

- la contabilizzazione degli effetti delle *vesting conditions* in presenza di *cash-settled share-based payments*,
- la classificazione di *share-based payments* con caratteristiche di *net settlement* e,
- alla contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno *share-based payment* che ne modificano la classificazione da *cash-settled* a *equity-settled*.

Le modifiche si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2018.

#### **IFRS 4 Insurance Contracts (Amendments - Applying IFRS 9 Financial Instruments)**

Il documento contenente le modifiche all'IFRS 4 *Insurance Contracts* è stato pubblicato il 12 settembre 2016 ed il suo *endorsement* è previsto per il quarto trimestre del 2017. Le modifiche riguardano prevalentemente le entità il cui business è costituito in misura predominante dall'attività di assicurazione e hanno l'obiettivo di chiarire le criticità derivanti dall'applicazione del nuovo principio IFRS 9 alle attività finanziarie delle predette entità.

#### **IAS 40 Investment property (Amendments - Transfers of Investment Property)**

Le modifiche, pubblicate in data 8 dicembre 2016, chiariscono i trasferimenti di un immobile ad, o da, investimento immobiliare. In particolare, un'entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari solamente quando c'è l'evidenza che si sia verificato un cambiamento d'uso dell'immobile. Tale cambiamento deve essere ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve dunque limitarsi ad un cambiamento delle intenzioni da parte del management di un'entità. Si prevede che l'*endorsement* delle modifiche avvenga nel quarto trimestre 2017 con data di applicazione dal 1 gennaio 2018.

#### **IFRIC Interpretation 22 - Foreign Currency Transactions and Advance Consideration**

L'interpretazione, pubblicata in data 8 dicembre 2016, ha l'obiettivo di fornire delle linee guida per le transazioni effettuate in valuta estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o ricavo. Tale documento fornisce le indicazioni su come un'entità debba determinare la data di una transazione, e di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta estera nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo. L'*endorsement* dell'IFRIC 22 dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2017 con applicazione a partire dal 1 gennaio 2018.

## IFRS 16 Leases

Nel mese di gennaio 2016 lo IASB ha emesso l'IFRS16 – *Leases*. Il principio sostituisce il principio IAS 17 – *Leases*, l'IFRIC 4 – *Determining wheter an Arangement contain a Lease*, il SIC 15 *Operating Leases – Incentives* ed il SIC 27 – *Evaluating the substance of transactions involving the legal form of a lease*. L'IFRS 16 contiene un unico modello di rilevazione contabile per i *leases* che elimina la distinzione tra leasing operativi e leasing finanziari dalla prospettiva del locatario. Tutti i contratti che rientrano nella definizione di *lease*, ad eccezione dei *short term lease* e dei *lease* di *item* di basso valore per i quali il locatore ha l'opzione di non rilevarli in base all'IFRS16, dovranno essere rilevati nello stato patrimoniale come un'attività "*right of use*" e una corrispondente passività. L'attività verrà successivamente rilevata come ad esempio un fabbricato, un impianto, un macchinario o un investimento immobiliare e la passività sarà rilasciata in base al pagamento dei canoni in linea capitale e sulla stessa verranno calcolati gli interessi in base al tasso interno del contratto di locazione. Per molte entità gli effetti della rilevazione di tutti i contratti di locazione nello stato patrimoniale potrebbero essere molto significativi e richiederanno un'attenta pianificazione onde evitare di incorrere in problematiche come ad esempio la rottura di *covenants* bancari.

Il nuovo principio IFRS 16 è stato emesso dallo IASB il 13 gennaio 2016 ed il relativo processo di *endorsement* dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2017.

Contatti:

**BDO Italia**  
Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel: 02 58 20 10

BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 67.000 professionisti altamente qualificati in più di 150 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 20 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

L'Accounting Bulletin viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 21 luglio 2017.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2017 BDO (Italia) - Accounting Bulletin - Tutti i diritti riservati

**Audit | Advisory | Outsourcing | Tax & Legal**

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)